

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2016

OGGETTO: Proroga di personale interinale in forza al Servizio amministrativo di supporto al Co.Re.Com. Abruzzo

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 11.00, presso gli Uffici del Consiglio Regionale in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

IL COMITATO

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;

CONSIDERATO che il Corecom, in virtù dell'attribuzione delle deleghe da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, svolge funzioni strettamente connesse alla tutela dell'utenza, particolarmente rappresentate dall'esperimento dei tentativi obbligatori di conciliazione e dall'adozione dei provvedimenti temporanei d'urgenza nelle controversie fra operatori di comunicazione elettronica ed utenti e dalle istanze di definizione, dando luogo all'erogazione di un servizio tanto risolutivo quanto celere;

VISTA la Convenzione per l'esercizio di ulteriori funzioni delegate in tema di comunicazioni del 1 aprile 2011, sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Corecom e dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, per l'esercizio di ulteriori funzioni delegate in tema di comunicazioni, che ha ampliato la sfera di azione del Corecom, comportando un forte impatto sulla popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla definizione delle controversie fra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che si è ampiamente superata la soglia delle 3.500 istanze annue per quanto riguarda le istanze di conciliazione e che il trend esponenziale dell'attività sottesa alla gestione delle deleghe, negli ultimi anni, ha subito un incremento del 20% annuo soprattutto per quanto riguarda il contenzioso di primo e di secondo livello che, sempre più, coinvolge numerosi bacini di utenza variegati e differenziati;

TENUTO CONTO, altresì, che, alla luce delle citate attività di nuovo conferimento per l'Ufficio, si è determinato, negli ultimi anni ed in particolare nel corso del 2015 un copioso incremento di documentazione in ingresso e in uscita dall'Ufficio tale da richiedere una maggiore attività di protocollazione, oltre all'esigenza di un supporto ulteriore nella predisposizione delle convocazioni per i tentativi obbligatori di conciliazione e di gestione delle udienze dovuta anche all'incremento dei tavoli di conciliazione nelle sedi di L'Aquila e Pescara e presso la sede del Difensore Civico Regionale a Teramo;

RILEVATO che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha chiarito, con proprio parere del 10/09/2010, che il contributo erogato ai Corecom è da intendersi quale somma vincolata all'espletamento di una funzione pubblica istituzionale dell'Autorità stessa, sebbene delegata all'organo funzionale individuato dalla L. n. 249/1997, e che detto contributo non può essere

assimilato alle somme di cui la Regione dispone per il proprio funzionamento e che possa, pertanto, essere destinato all'acquisizione di risorse umane mediante contratti a tempo determinato oppure di somministrazione, funzionali all'espletamento delle attività delegate per periodi pari o inferiori a quelli della convenzione che disciplina l'espletamento delle attività delegate medesime, in deroga alle restrizioni della legge finanziaria regionale;

RICHIAMATO, altresì, il recente parere dalla sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti reso nella camera di consiglio del 7 novembre 2013, che conferma sostanzialmente i principi rappresentati nel parere dell'Autorità sopra richiamato;

VISTA la recente modifica al comma 28 dell'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2010, apportate dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 nel senso della definitiva esclusione dai vincoli posti al c.d. "lavoro flessibile" dei contratti stipulati, attingendo a risorse rese disponibili da "finanziamenti specifici aggiuntivi e da fondi dell'Unione Europea";

VISTA la procedura negoziata bandita dalla Struttura di Supporto con provvedimento dirigenziale n° 17 del 09/03/2015, e conclusa con determinazione di aggiudicazione definitiva nei confronti dell'Agenzia interinale Tempi Moderni n° 34 del 17/06/2015;

CONSIDERATO che in virtù del contratto in essere con la predetta agenzia, è stata fornita una unità di personale di categoria B il cui contratto è in scadenza a far data dal 31/01/2016;

TENUTO CONTO che, a fronte dell'incremento quali - quantitativo delle attività delegate sopra descritte si rende necessario supportare la struttura attraverso la presenza di una unità di personale interinale per gestire l'ormai accresciuto carico di lavoro e per riuscire nel contempo a mantenere gli standard di qualità ad oggi raggiunti nei servizi offerti alla collettività;

RISCONTRATA, quindi, la necessità, nelle more della imminente scadenza del contratto suddetto, di procedere, tenuto conto delle esigenze organizzative d'ufficio, con specifico riferimento alla sede di L'Aquila, alla proroga dello stesso per ulteriori 6 mesi;

Con il voto unanime dei presenti,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa,

- di ritenere opportuno e necessario procedere alla proroga del contratto in essere con scadenza 31/01/2016 per ulteriori 6 mesi, al fine di garantire il supporto alla Struttura con particolare riferimento all'attività di protocollazione e alla predisposizione delle convocazioni per i tentativi obbligatori di conciliazione e di gestione delle udienze;
- di dare mandato all'Ufficio di Supporto al Corecom affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie all'attuazione di quanto sopra evidenziato.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Annalisa Ianni

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.